

LA FINANZIARIA 2014

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2014 che tra le principali disposizioni di natura fiscale prevede:

Canoni di locazioni immobili (commi 49 e 50): è disposto l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere la loro ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità. Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

Aumento della detrazione IRPEF lavoro dipendente (comma 127): La detrazione è ora così determinata:

Reddito complessivo	Detrazione
Fino a € 8.000	€ 1.800,00
Superiore a € 8.000 fino a € 28.000	€ 978 + (902 x (28.000- reddito complessivo) : 20.000)
Superiore a € 28.000 fino a € 55.000	€ 978 x ((55.000-reddito complessivo) : 27.000)

Deduzione IRAP per incremento base occupazionale (comma 132): dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 è prevista una nuova deduzione IRAP del costo del personale assunto con **contratto a tempo indeterminato** che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta fino ad euro 15.000 per ciascun dipendente assunto ed è in ogni caso limitata all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi.

Non è più prevista la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese nonché per le assunzioni di lavoratrici.

Rimane confermato l'ammontare massimo della deduzione che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri/spese a carico del datore di lavoro.

La deduzione forfetaria per ciascun dipendente (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5.

Di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.

Deduzione ACE (comma 137 e138): è aumentata la misura dell'aliquota applicabile:

- all'incremento del capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;
- al patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio per imprese individuali e società di persone

ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE.

LA FINANZIARIA 2014

L'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è incrementata al **4% per il 2014, 4,5% per il 2015 e 4,75 per il 2016.**

Detrazione interventi riqualificazione energetica (comma 139, lett. b) e c): è disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF/IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del:

- 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014;
- 50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015

Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 e del 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

Detrazione interventi recupero patrimonio edilizio (comma 139, lett. c) e d): è disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF con il tetto massimo di € 96.000 per gli interventi del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR. La detrazione è riconosciuta nella misura del:

- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014;
- 40% per le spese sostenute dall'1.1. al 31.12.2015

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36% con il limite di spesa di € 48.000).

Detrazione acquisto mobili/elettrodomestici (comma 139, lett. c) e d): è prorogata al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50% riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)

L'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6.6.2013 – 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000 e l'ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (commi da 140 a 146): E' prevista la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. E' possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire **dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (2016) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

LA FINANZIARIA 2014

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili

In caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plusvalenza/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali senza interessi entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Riallineamento valore partecipazioni di controllo (commi da 150 a152): E' prevista la facoltà per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%.

Le predette disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012.

L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui l'operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012 l'imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.

Gli effetti del riallineamento:

- decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva;
- sono revocati qualora anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva, siano posti in essere atti di realizzo delle partecipazioni affrancate e/o dei marchi e delle altre attività immateriali o dell'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (comma 156): è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

alla data dell'1.1.2014, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

E' fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere:

- alla relazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

LA FINANZIARIA 2014

- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Perdite su crediti (commi 160 lett. b) e 161): per effetto dell'ulteriore modifica dell'art. 101, comma 5 del TUIR, è previsto che ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza, inoltre, *in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.*

Tale novità è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

Deducibilità canoni leasing (commi 162 e 163): Le regole di deducibilità dei canoni leasing, ora equiparate per imprese e lavoratori autonomi, prevedono che i canoni possono essere dedotti in un lasso di tempo che non può essere inferiore a quello fissato dal comma 7 dell'art. 102 del TUIR, legato al periodo d'ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali. Il periodo minimo ora è pari:

- alla metà per la generalità dei beni mobili;
- a 12 anni per i beni immobili;

Rimane confermato in misura corrispondente all'intero periodo d'ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164 TUIR.

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati dall'1.1.2014.

Aliquota contributi gestione separata INPS (commi 491 e 744):

Pensionati: dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%. Per il 2015 l'aliquota è fissata al 23,5%.

Lavoratori autonomi: l'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27,72%.

Compensazione crediti d'imposta superiori a €15.000 (comma 574): Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l'apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a) Dlgs n. 241/97 alla relativa dichiarazione.

La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013 utilizzabili nel 2014.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 249-bis C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma s, DM n. 164/99.

IVAFE (comma 582): Dal 2014 la misura dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) passa al 2 per mille.

LA FINANZIARIA 2014

Contrasto rimborsi indebiti mod. 730 (commi da 586 a 589): Con l'intento di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi Irpef nell'ambito del mod. 730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l'Agenzia delle Entrate procede alla verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014, ossia dal mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013.

Contributo solidarietà (commi 560): E' prevista la proroga per il triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà introdotto dall'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000).

Imposta di registro trasferimento terreni (commi 608 e 609): Come noto dall'1.1.2014 è stato modificato il regime delle imposte indirette applicabile ai trasferimenti immobiliari. A seguito delle revisione delle aliquote sono state soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, ancorchè previste da leggi speciali.

Ora è stato disposto che rimane comunque applicabile l'agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009 (imposte di registro e ipotecaria fisse e catastale 1%).

Inoltre, con l'integrazione dell'art. 1, comma 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 12% ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti gestione previdenziale.

Reclamo e mediazione (comma 611): Per effetto della modifica dell'art. 17-bis, DLgs n. 546/92, in materia di reclamo/mediazione, è previsto che:

- per le controversie di valore non superiore a € 20.000, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, la presentazione preliminare del reclamo è richiesta ai fini della procedibilità del ricorso stesso;
- qualora il ricorso sia stato presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo, l'Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione;
- per il calcolo dei predetti 90 giorni è necessario avere riguardo a quanto previsto per i termini processuali;
- l'esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, sui quali non sono comunque dovuti interessi e sanzioni;
- per le somme risultanti dall'atto oggetto di reclamo la riscossione ed il pagamento sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). Di fatto la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. In assenza di mediazione sono comunque dovuti gli interessi. La sospensione non opera nel caso di improcedibilità.

Le predette modifiche operano dagli atti notificati dal 3.3.2014.

Definizione agevolata somme iscritte a ruolo (commi da 618 a 624): E' riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli

LA FINANZIARIA 2014

Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero l'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, FLgs n. 112/99.

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La definizione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.02.2014; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

Nuova imposta unica comunale – IUC (commi da 639 a 679, da 681 a 703): è istituita la nuova imposta unica comunale (IUC), basata sui seguenti 2 presupposti:

1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è articolata nelle seguenti 2 componenti:

1. l'IMU dovuta dal possessore degli immobili, **esclusa l'abitazione principale**;
2. ai servizi, a sua volta articolata:
 - o nella TASI (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
 - o nella TARI (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES)

IUC: Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione IUC, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 dell'anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale)

Relativamente alle violazioni in materia di IUC è previsto il seguente **regime sanzionatorio**.

- § Omesso / insufficiente versamento: 30%
- § Omessa presentazione dichiarazione: dal 100% al 200% con un minimo di € 50
- § Dichiarazione infedele: dal 50% al 100% con un minimo di € 50
- § Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del Comune, entro 60 giorni dalla notifica: da € 100 a € 500

LA FINANZIARIA 2014

Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni), il contribuente provvede al pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

TARI (commi da 641 a 668): Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

- sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Fino all'attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, **la superficie assoggettabile alla TARI** è individuata in quella calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque quella calpestabile.

Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio "*chi inquina paga*" alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;

nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.

TASI (commi da 669 a 679 e 681): Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, **compresa l'abitazione principale**, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti.

In caso di leasing, l'imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.

- sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

LA FINANZIARIA 2014

- **la base imponibile della TASI** corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1‰. Il Comune potrà, con specifica delibera:

- ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰). Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1‰);
- il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.

Per l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all'occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In capo all'occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.

Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

IMU (commi da 707 a 728): Come disposto dal comma 703 *"l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*.

A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all'art. 13, DL n. 201/2011:

- l'IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;
- **l'IMU dal 2014 non è applicabile all'abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9).** Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di €200. È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.

Il Comune può considerare **"abitazione principale"** l'unità immobiliare:

- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata;
- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purchè non locata;
- concessa in comodato a *"parenti in linea retta, entro il primo grado"* (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come *"abitazione principale"* per la sola quota di rendita non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L'agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.

LA FINANZIARIA 2014

L'IMU non è applicabile:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
- alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
 - o in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - o dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - o appartenente alla carriera prefettizia;

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Fabbricati rurali strumentali: dal 2014 è altresì disposta l'esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali.

Proroga conguaglio Imu 2013 (comma 680): È prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l'abolizione "limitata" dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell'aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4‰ per l'abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.

Deducibilità IMU immobili strumentali: Per il 2013 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%.

L'IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.

Tassazione immobili abitativi non locati: A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.

Fonte: Legge 27.12.2013, n. 147
SEAC 02.01.2013

Busto Arsizio, 17 gennaio 2014